

## Certificazione Unica 2020 e Dichiarazione Sostituti di imposta modello 770

Scade il 9 marzo 2020 (essendo il 7 sabato) il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta.

Più tempo invece per la consegna del modello ai collaboratori, che dovranno ricevere la CU entro il prossimo 31 marzo.

### Premessa

I sostituti d'imposta sono chiamati a predisporre, nei prossimi giorni, i modelli CU e 770 adottati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno di imposta 2019.

I due modelli hanno funzioni distinte:

- nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell'anno 2019 e le relative ritenute e contributi;
- nel modello 770 unificato devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

### La certificazione Unica


La CU ha sostituito, a partire dal 2015, non solo il CUD con il quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche le certificazioni rilasciate "in forma libera" relative ai redditi erogati a lavoratori autonomi e ai percettori di redditi diversi.

Tale adempimento riguarda anche le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che erogano compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed **anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 e come tali non assoggettate a ritenuta.**

Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai collaboratori nell'anno solare precedente. Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

### Scadenze termini di presentazione

Restano confermati i termini d'invio della CU dello scorso anno rispettivamente al:



Come chiarito già lo scorso anno dalla stessa Agenzia delle Entrate, il termine di scadenza del 9 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti ed assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2020 precompilato.

Le Certificazioni uniche 2020 relative ai lavoratori autonomi, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque il termine di scadenza fissato per il Modello 770/2020, senza l'aggravio di alcuna sanzione.

### **Modalità di trasmissione della CU all'Agenzia delle Entrate**

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni.

In tal caso l'intermediario è tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera;
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento;
  - conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo

Non è pertanto possibile la presentazione della CU 2020 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

### **Modalità di consegna delle certificazioni**

Sulle modalità di consegna l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)”

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.

### **Sanzioni**

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra. Qualora la correzione invece avvenga entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33

### **Il Modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta**

Nei casi dove vi sia un'erogazione di compensi, indennità e premi oltre il limite dei 10.000,00 Euro, quindi soggetti a ritenuta, collaborazioni occasionali o compensi professionali (commercialisti, altri professionisti) assoggettate a ritenuta alla fonte, si dovrà comunque procedere anche alla trasmissione del modello 770 indicando, come detto in precedenza, i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Per quanto attiene la compilazione del **punto 6** della Certificazione Unica 2020, relativo alle Altre somme non soggette a ritenuta, **è stata introdotta una novità**: le istruzioni prevedono nuovi codici per suddette somme.

In particolare:

- a) il codice 7 da quest'anno verrà riservato alle **somme non soggette a ritenuta che costituiscono reddito per il percipiente**, come ad esempio i redditi dei soggetti titolari di Partita Iva in regime forfetario;
- b) il codice 8 è stato invece riservato alle **somme non soggette per redditi esenti o per gli importi che non costituiscono redditi**, quindi ad esempio, **per gli sportivi dilettanti** i redditi fino a 10'000 euro, oppure anticipazioni in nome e per conto del cliente.

Qualora lo stesso percipiente si trovi in presenza di entrambe le fattispecie, dovranno essere compilate due certificazioni distinte:

- la prima contenente i compensi non soggetti a ritenuta che costituiscono reddito (indicando nel punto 6 il codice 7)
- la seconda per le somme che non costituiscono reddito (indicando, invece, nel punto 6 il codice 8).

**IN CONCLUSIONE, PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL PUNTO 6 PER I COMPENSI SPORTIVI VA INDICATO IL CODICE 8**

**Esempio certificazione a sportivo dilettante che non ha superato il limite dei 10.000 euro**

Compenso € 1.000,00

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale			
	N			
DATI FISCALI				
	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
		<input type="checkbox"/>	1.000,00	
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
	8	1.000,00		
		Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto
		Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto
		Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
		Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate

**INDICARE CODICE 8**

**Esempio certificazione a sportivo dilettante che ha superato il limite dei 10.000 euro residente a Roma**  
 importo lordo corrisposto € 11.000

Importo compreso nel limite di € 10.000  
 Importo oltre il limite di € 10.000  
 ritenuta IRPEF: 23%  
 addizionale regionale Lazio: 1,73%  
 addizionale comunale Roma: 0,90%

**€ 10.000,00**

€ 1.000,00

€ 230,00

€ 17,30

€ 9,00

**€ 743,70      € 743,70**

**Compenso netto € 10.743,70**

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1				
	N				
DATI FISCALI		Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
			<input type="checkbox"/>	11.000,00	
	Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7		Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	8	10.000,00		1.000,00	
		Ritenute a titolo d'imposta 10	Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12	
		230,00			
		Addizionale regionale a titolo d'imposta 13	Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15	
		17,30			
		Addizionale comunale a titolo d'imposta 16	Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18	
		9,00			
		Ritenute operate anni precedenti 19	Spese rimborsate 20	Ritenute rimborsate 21	

INDICARE CODICE 8

**Esempio certificazione a professionista in regime forfetario**

Compenso € 1.500,00

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1				
	A				
DATI FISCALI		Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
			<input type="checkbox"/>	1.500,00	
	Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7		Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	7	1.500,00			
		Ritenute a titolo d'imposta 10	Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12	
		Addizionale regionale a titolo d'imposta 13	Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15	
		Addizionale comunale a titolo d'imposta 16	Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18	
		Ritenute operate anni precedenti 19	Spese rimborsate 20	Ritenute rimborsate 21	

INDICARE CODICE 7